



COMUNE DI MACELLO

Città Metropolitana di Torino
Via Vigone 1 – 10060 Macello TO tel 0121 – 340301 fax 0121 – 340126
protocollo@pec.comune.macello.to.it

ORDINANZA N. 02 del 17.02.2021

OGGETTO:

DEROGA AL DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO RESIDUI VEGETALI AGRICOLI DAL 22 FEBBRAIO 2021 AL 08 MARZO 2021

PREMESSO che l'art. 182, comma 6-bis, del D.Lgs. 152/06 dispone che "Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).";

VISTO l'art. 24, comma 4, del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, che dispone: E' comunque sempre vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 mt. dai luoghi indicati dall'art. 52 c. 2 del TULPS ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a 100 mt. dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle strade. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso al livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo".

RICHIAMATA la Legge Regionale 04.10.2018, n.15 ad oggetto "Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)." e, in particolare, l'art. 10, comma 2, che recita: "È vietato l'abbruciamento di materiale vegetale di cui all'articolo 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) su tutto il territorio regionale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo.";

VISTA la Legge Regionale 22.01.2019, n. 1, come modificata dalla L.R. 26.02.2020, n. 3 e, in particolare, l'art. 16, comma 1-bis, che stabilisce che "Il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo, di cui all'articolo 10, comma 2 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15 (Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 'Legge quadro in materia di incendi boschivi)', può essere derogato, limitatamente all'abbruciamento dei residui colturali, per un massimo di trenta giorni, anche non continuativi, per i comuni montani e per un massimo di quindici giorni, anche non continuativi, per le aree di pianura. Tali deroghe sono concesse dai sindaci, con propria ordinanza, fermo restando i limiti e le condizioni di cui all' articolo 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).";

RAVVISATA pertanto l'opportunità di garantire sul territorio comunale un sistema di smaltimento delle potature e dei residui agricoli che consenta di prevenire rischi idrogeologici causati da accumuli incontrollati di residui vegetali in zone destinate al deflusso delle acque, nonché di evitare rischi per l'ambiente causati dall'innesco e possibile propagazione di incendi provocati da grandi quantità di residui vegetali depositati in loco e dalla conseguente diffusione di fitopatologie;

RITENUTO quindi opportuno introdurre, ai sensi della normativa sopra citata, una deroga al divieto di **abbruciamento di materiale vegetale**, previsto nel periodo compreso tra il 1° novembre 2020 ed il 31 marzo 2021, limitatamente alla combustione dei residui colturali, per un periodo di **QUINDICI giorni dal 22 febbraio 2021 al 08 marzo 2021**;

RITENUTO altresì necessario stabilire le condizioni minime di sicurezza in cui devono avvenire gli abbruciamenti consentiti con la presente ordinanza;

PRESO ATTO che alla data odierna non vige sul territorio regionale lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi;

RICHIAMATI:

- il Regolamento Comunale di Polizia Urbana e Rurale,
- il D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 ad oggetto "Norme in materia ambientale";
- la Legge 21 novembre 2000, n. 353 ad oggetto "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- la Legge Regionale 04.10.2018, n. 15 ad oggetto "Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353"; -
- la Legge Regionale 22.01.2019, n. 1 ad oggetto "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale" e s.m.i.;

ORDINA

- 1) di derogare, per le motivazioni indicate in premessa, al divieto di abbruciamento di materiale vegetale, previsto dall'art. 10, comma 2, della Legge Regionale 04.10.2018, n. 15 nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 marzo dell'anno successivo, **dal giorno 22 febbraio 2021 al giorno 08 marzo 2021 compresi**. Pertanto dal 22 febbraio 2021 al 08 marzo 2021 è consentita la combustione, sul luogo di produzione, di piccoli cumuli di residui colturali in quantità giornaliera non superiore a tre metri steri per ettaro coltivato a tutela della salute e dell'ambiente, con le seguenti modalità:
 - è consentita la sola combustione di residui colturali; - la combustione deve essere effettuata sul luogo di produzione;
 - durante le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento dei focolai e delle braci deve essere assicurata la costante vigilanza da parte del conduttore del fondo e/o di un adeguato numero di persone maggiorenni onde evitare ogni pericolo di riaccensione;
 - la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione massima di tre metri steri giornalieri per ettaro coltivato;
 - la combustione deve avvenire nelle giornate prive di vento dall'alba al tramonto; - la combustione è consentita nelle aree al di fuori del centro abitato ad una distanza non inferiore a 100 metri da strade e camminamenti pubblici, ferrovie, luoghi pubblici, abitazioni, boschi e qualunque altro deposito di materiale combustibile.
- 2) nei periodi di massima pericolosità per incendi boschivi dichiarata dalla Regione Piemonte la combustione di vegetali agricoli e forestali è sempre vietata e pertanto, in tali periodi, non opera la deroga introdotta con la presente ordinanza;
- 3) il Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 182, comma 6-bis, del D.Lgs. 152/2006, anche su semplice segnalazione degli organi preposti alla vigilanza ambientale, si riserva la facoltà di sospendere ovvero di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10);

DEMANDA

- agli Agenti ed Ufficiali di Polizia Municipale e agli Agenti ed Ufficiali delle altre Forze di Polizia di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento;

AVVERTE

– che, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 15/18, la violazione dei divieti di cui all'articolo 10, commi 2 e 3 della medesima legge regionale e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10 comma 5 comportano l'applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 2.000,00. Le violazioni di divieti e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 7, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10 della legge 353/00;

DISPONE

– che l'ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio informatico dell'Ente e ne venga data adeguata pubblicità attraverso avvisi pubblici e contestualmente venga trasmessa a:

- Comando della Polizia Locale;
- Comando Stazione Carabinieri di Vigone;
- Comando Carabinieri Forestali di Pinerolo
- Prefettura di Torino;
- associazione Giacche Verdi – Sezione Città metropolitana di Torino;

AVVERTE

– il presente provvedimento è impugnabile con ricorso gerarchico avanti al Prefetto di Torino entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notifica, con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari (art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104) ovvero, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal medesimo termine (art. 9 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

Macello 17.02.2021

Il Sindaco
Scalerandi geom. Enrico
F.to in originale

